

# **Agricoltore in Attività campagne 2018 e seguenti**

## **Linee Guida per la Procedura Operativa**

Aggiornate in seguito a Nota Agea N.0099157 del 20/12/2018

## Sommario

Agricoltore in Attività campagne 2018 e seguenti .....	1
Linee Guida per la Procedura Operativa .....	1
1. PREMESSA.....	2
2. GESTIONE DELL'ISTRUTTORIA.....	2
2.1 CAA. ....	3
2.1.1 POSSESSO PARTITA ATTIVA IN CAMPO AGRICOLO .....	3
2.1.2 ISCRIZIONE ALL'INPS COME COLTIVATORI DIRETTI, IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI, COLONI O MEZZADRI .....	3
2.2 BENEFICIARI IN PROPRIO .....	4
2.2.1 POSSESSO PARTITA ATTIVA IN CAMPO AGRICOLO .....	4
2.2.2 ISCRIZIONE ALL'INPS COME COLTIVATORI DIRETTI, IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI, COLONI O MEZZADRI .....	4
2.3 PROCEDIMENTI CON ISTRUTTORIA DI COMPETENZA DI ORGANISMI DELEGATI DA ARPEA -MISURE PREVISTE NELL'AMBITO DEL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE .....	5

## 1. PREMESSA

In data 20 dicembre 2018 è stata approvata la Circolare Agea n. 99157, che ha sostituito integralmente la Circolare Agea n. 49236 del 8 giugno 2018, recante disposizione attuative sulla disciplina dell'agricoltore in attività, stabilita dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dall'art. 3 del DM 7 giugno 2018 n. 5465. **La circolare in questione è applicabile con decorrenza dalla campagna 2018.**

Con le presenti Linee guida sono definite le attività di gestione necessarie al riconoscimento della qualifica di agricoltore in attività, che Arpea ha delegato ai CAA mediante apposite convenzioni, le modalità operativa alle quali devono attenersi i beneficiari in proprio, e le modalità operative alle quali devono attenersi gli organismi delegati da Arpea per la gestione delle Misure di Sostegno allo Sviluppo Rurale.

## 2. GESTIONE DELL'ISTRUTTORIA

## 2.1 CAA.

Nel caso in cui il beneficiario abbia delegato la gestione delle domande di contributo ad un CAA, e il beneficiario non possieda la qualifica di agricoltore in attività ed intenda provare detta qualifica, il CAA procedere in autonomia alla compilazione delle informazioni richieste nell'apposita sezione dedicata sul portale SIAN.

**E' comunque sempre necessario rendere disponibile sul Fascicolo Aziendale del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) la documentazione comprovante le informazioni inserite sul portale SIAN.**

### 2.1.1 POSSESSO PARTITA ATTIVA IN CAMPO AGRICOLO

La documentazione da inserire obbligatoriamente sul fascicolo aziendale SIAP deve essere una delle seguenti:

- Dichiarazione IVA con ricevuta con ricevuta di avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate;
- Comunicazione Polivalente con ricevuta dell'invio telematico all'Agenzia delle Entrate;
- Dichiarazione sostitutiva di esonero, per normativa fiscale, dalla presentazione della Dichiarazione IVA/ Comunicazione Polivalente.

**Si precisa che tutta la documentazione** dovrà essere conforme alla Circolare Agea n. 99157-2018, e **rimanere sempre reperibile** per i controlli a campione che verranno effettuati.

**E' importante evidenziare che**, come precisato al punto 2 del paragrafo 2.1 AGRICOLTORE in ATTIVITA' della Circolare Agea n. 99157-2018, coloro che intendono avvalersi dell'esonero dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA devono depositare idonea documentazione all'interno del fascicolo aziendale SIAP. In ambiente anagrafe SIAP sono stati predisposti gli adeguati tipi di documento, utili alle attività di cui si tratta.

Arpea procederà ad effettuare i necessari controlli a campione sulla completezza della documentazione, e sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari. Nel caso in cui venissero riscontrate irregolarità, saranno richiesti chiarimenti o integrazioni documentali. Nel caso in cui le irregolarità risultino non sanabili saranno applicate le sanzioni del caso.

### 2.1.2 ISCRIZIONE ALL'INPS COME COLTIVATORI DIRETTI, IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI, COLONI O MEZZADRI

Come precisato al paragrafo 3 della Circolare Agea n. 99157-2018, nel caso in cui un beneficiario ritenga di soddisfare il requisito indicato nel paragrafo 2.1 numero 2 a) della Circolare Agea n. 99157-2018

(possesso iscrizione Inps), e tale condizioni non sia rilevata in via informatica da Agea sulla base dei dati informatizzati disponibili, il beneficiario o il CAA dovrà presentare ad Arpea idonea documentazione, per la quale in ambiente anagrafe, è stato predisposto adeguato tipo di documento, comunicandolo ad Arpea, che procederà ad inoltrare la documentazione ai servizi dedicati di Agea Coordinamento per le verifiche del caso.

## 2.2 BENEFICIARI IN PROPRIO

Nel caso in cui i beneficiari in proprio verifichino il mancato riconoscimento della qualifica di agricoltore in attività, ed intendano provare detta qualifica, dovranno agire come di seguito indicato.

**E' sempre necessario rendere disponibile sul Fascicolo Aziendale del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) la documentazione comprovante le informazioni inserite sul portale SIAN.**

### 2.2.1 POSSESSO PARTITA ATTIVA IN CAMPO AGRICOLO

La documentazione da inserire obbligatoriamente sul fascicolo aziendale SIAP deve essere una delle seguenti:

- Dichiarazione IVA con ricevuta con ricevuta di avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate;
- Comunicazione Polivalente con ricevuta dell'invio telematico all'Agenzia delle Entrate;
- Dichiarazione sostitutiva di esonero, per normativa fiscale, dalla presentazione della Dichiarazione IVA/ Comunicazione Polivalente.

Si precisa che la documentazione dovrà essere conforme alla Circolare Agea n. 99157-2018. In seguito il beneficiario in proprio dovrà comunicare ad Arpea l'avvenuto caricamento della documentazione. Arpea eseguirà l'istruttoria e, se del caso, procederà ad effettuare le operazioni necessarie su SIAN. Nel caso in cui la documentazione risulti non corretta/incompleta, Arpea né darà tempestiva comunicazione al beneficiario.

### 2.2.2 ISCRIZIONE ALL'INPS COME COLTIVATORI DIRETTI, IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI, COLONI O MEZZADRI

Vedasi quanto indicato per i CAA al paragrafo 2.1.2.

## **2.3 PROCEDIMENTI CON ISTRUTTORIA DI COMPETENZA DI ORGANISMI DELEGATI DA ARPEA -MISURE PREVISTE NELL'AMBITO DEL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE**

Se la qualifica di agricoltore in attività non è posseduta da beneficiari di pratiche istruite da Organismi Delegati, per le quali è obbligatorio il possesso di detta qualifica, ed il beneficiario intenda provarne l'esistenza, gli Organismi Delegati devono segnalare i casi ai CAA gestori del fascicolo, o ai beneficiari nel caso in cui non vi sia un CAA gestore del fascicolo. I CAA o i beneficiari dovranno procedere come descritto nel paragrafo 2.1.

**Si evidenzia che è' indispensabile che il Fascicolo Aziendale risulti costituito e di competenza Arpea, condizione che lo rende visibile su SIAN per la verifica del possesso dei requisiti per la qualifica di Agricoltore Attivo.**

**Per procedure di costituzione o trasferimento del fascicolo occorre fare riferimento al corrispondente manuale in materia.**